

**SENTENZA N.165/2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA**

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio iscritto al n. **74146** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 17.11.2023 ad istanza del Sig. (omissis) (C.F(omissis), elettivamente domiciliato in Napoli, Via G. Bonito, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Maria Afrodite Carotenuto (C.F.: CRTMFR68E50F839I – con comunicazioni al numero di fax 0812131923 ed all'indirizzo PEC: mariaafroditecarotenuto@avvocatinapoli.legalmail.it) e dell'Avv. Maria Caterina Carotenuto (C.F.: CRTMCT72P63F839Z, con comunicazioni al numero di fax 0812131923 ed all'indirizzo PEC: mariacaterinacarotenuto@avvocatinapoli.legalmail.it), che lo rappresentano e difendono di procura in virtù di procura allegata al ricorso;

***contro***

**INPS** (C.F.: 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica nella sede dell'Istituto in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21; **INPS, Direzione Metropolitana di Napoli**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, domiciliato per la carica

nella sede legale di Via Alcide de Gasperi, n. 55, Napoli; **INPS, Direzione Provinciale di Benevento**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica nella sede dell'Istituto in Benevento alla Via N. Calandra, n. 16; rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E) in virtù di procura generale alle liti Rep.n.37590 del 23.01.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n.61.

Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale, del 28.11.2023, di assegnazione del presente giudizio pensionistico;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa alla pubblica udienza del 28.04.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano.

**FATTO**

**1.1**. Il ricorrente esponeva di essere stato dipendente del Ministero della Giustizia (nominato coadiutore UNEP con D.M. del 16.12.1988) ed in servizio dal 21.01.1989 presso la sezione distaccata di Imola e successivamente come assistente giudiziario presso la Procura del Tribunale di Napoli Personale Terza Area, sino al mese di novembre 2018.

Con Verbale MOD BL/G n. 32363, del 20.11.2018, veniva giudicato non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come

dipendente della Pubblica Amministrazione ex art. 55-*octies* del decreto legislativo n. 165/2001 ed al proficuo lavoro laddove previsto, quale cieco assoluto.

Il rapporto di lavoro si risolveva ai sensi della legge n. 335/1995 e il Sig.((omissis) veniva di conseguenza messo in quiescenza e collocato a novembre 2018 in pensione di inabilità (CAT IOCPUG n. 09877397, risoluzione contrattuale del 27.11.2018 e risoluzione del rapporto lavoro del 3.01.2019).

L'INPS, con nota del 24.02.2020, comunicava al ricorrente che era stata conferita con il sistema misto la pensione diretta n. 70431861 di inabilità ex art. 2, comma 12, con decorrenza dal 28.11.2018 per un importo annuo lordo di euro 19.116,50 per 13 mensilità.

L'INPS, in data 9.03.2020, pagava l'importo di euro 15.2337,95 a titolo di arretrati di pensione di inabilità (con decorrenza dal 28.11.2018) e dall'1.04.2020 iniziava a pagare i ratei mensili della pensione di inabilità CAT. IOCPUG n. 9877397.

L'INPS tuttavia avrebbe calcolato la pensione sulla base di una anzianità di servizio errata, poiché sarebbero conteggiati gli anni di servizio a partire dall'anno 1992, mentre il Sig(omissis), aveva documentato di aver iniziato il servizio dal 21.01.1989, dovendo quindi la pensione essere calcolata dall'INPS in base alla corretta anzianità di servizio (e quindi dal 21.01.1989), con ricalcolo dei ratei.

Successivamente, l'INPS riconosceva il proprio errore - anche in virtù del decreto emesso dal Presidente della Corte di Appello di Bologna, nel quale era dichiarato che il ricorrente era in servizio presso la

sezione distaccata di Imola ed inquadrato (ai fini giuridici dal 16.12.1988) ai fini economici dal 21.01.1989 ed aveva percepito lo stipendio dall'1.10.1989.

L'Istituto provvedeva quindi, a partire dal 2.11.2021 al pagamento del rateo di pensione ricalcolato con la corretta anzianità di servizio, ma solo a partire dal rateo di novembre 2021, senza riconoscere il ricalcolo sui ratei pagati in precedenza, né sull'importo a titolo di arretrati.

Il ricorrente adduceva il suo diritto ad ottenere le differenze dei ratei di pensione in base agli anni di servizio effettivamente prestati, sui ratei mensili antecedenti al novembre 2021 e sugli arretrati dalla data di decorrenza.

Nonostante il sollecito effettuato, non sarebbero state ancora corrisposte tali differenze sui ratei di pensione, immotivatamente ed illegittimamente non ricalcolati e corrisposti per i mesi antecedenti al novembre 2020, a ritroso sin dalla decorrenza del 28.11.2018.

Il ricorrente concludeva quindi chiedendo di: accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere le differenze sui ratei di pensione maturati e sugli arretrati, da ottobre 2021 a ritroso sino alla decorrenza della pensione dal 28.11.2018, oltre interessi e svalutazione; condannare l'INPS alla corresponsione in favore dell'istante di quanto dovuto a titolo di differenze sui ratei di pensione, nell'importo accertato in questa sede eventualmente anche a mezzo CTU, così come per legge o dalla data ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali per ogni giorno di ritardo nel pagamento della prestazione, oltre svalutazione monetaria, dalla obbligazione al saldo; condannare in ogni caso

l'Istituto resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai procuratori anticipatari. In via istruttoria, chiedeva, se ritenuta necessaria, CTU.

**2**. Con memoria del 2.04.2025 si costituiva l'INPS, ritenendo sussistenti i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contenere. In data di poco successiva al deposito del ricorso l'INPS avrebbe provveduto a riliquidare la pensione del ricorrente corrispondendo le differenze economiche relative al periodo temporale oggetto di causa.

L'INPS avrebbe emesso il provvedimento di riliquidazione in data 08.01.2024 e corrisposto le differenze economiche con il cedolino di pensione del mese di marzo 2024.

Tale circostanza sarebbe comprovata dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio.

Chiedeva quindi di dichiarare la cessazione della materia del contendere compensando le spese di lite.

**3**. All'udienza del 28.04.2025, erano presenti l'avv. Maria Caterina Carotenuto per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, che intervenivano come da verbale. In particolare, l'Avv. Carotenuto aderiva alla richiesta di cessata materia da parte dell'INPS, ma insisteva per la condanna alle spese; mentre l'Avv. Tellone insisteva per la compensazione delle stesse.

La causa veniva trattenuta in decisione.

**DIRITTO**

**1.** Sulla base della documentazione versata in atti e preso atto altresì

della richiesta concorde di entrambe le parti, si ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Si rammenta che l'istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione anche nel giudizio contabile, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del cpc e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr. Terza Sezione Centrale d'Appello n. 137/2003, Sez. giur. Campania, n. 12/2021; Sez. giur. Veneto, n. 159/2018, n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n. 308/2013 e n. 24/2014; Sez. Giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004; Sez. Giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, 779/2009), sia dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato ritenuto che essa rappresenti una modalità "atipica" di definizione della causa che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la carenza successiva dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), laddove un'eventuale pronuncia di merito, se emessa, non avrebbe alcuna utilità per le parti (in termini, vedi Cass., 7/11/1993, n. 9401 e 16/9/1995, n. 9781).

Nel caso di specie, si dà atto che l'INPS ha provveduto alla

riliquidazione della pensione e al pagamento di quanto dovuto al ricorrente con conseguente venire meno di ogni ragione di contrasto, come peraltro rappresentato dal ricorrente medesimo in udienza.

Si ritiene, conclusivamente, di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

**2**. In ordine alla regolazione delle spese, si ritiene che le stesse debbano essere poste a carico dell'Istituto previdenziale, che ha provveduto alla riliquidazione e al pagamento solo dal mese di marzo 2024. Le suddette spese, che devono essere attribuite ai procuratori dichiaratisi anticipatari, si quantificano in euro 800,00 oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio, che si quantificano in euro 800,00 oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge.

Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 28.04.2025

Il Giudice

Alessandra Molina

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 14.05.2025

Il Direttore della Segreteria